



(█████ il █████, ██████████ (C.F. ██████████ nato a ██████████  
██████████, rappresentati e difesi dall'avv. prof. ██████████;

██████████ (C.F. ██████████ nato a ██████████;

██████████ (C.F. ██████████ nato a ██████████;

- reclamati -

ha pronunciato il seguente

### DECRETO

Con ricorso ex art. 2409 c.c. depositato il 23.6.2025, Calfin s.r.l. adiva il Tribunale di Venezia – Sezione specializzata in materia di impresa, e, in qualità di socia della ██████████ (all'epoca, ██████████ ██████████, denunciava irregolarità asseritamente poste in essere dagli organi amministrativi e di controllo in ██████████ – società controllata da ██████████ – foriere di effetti negativi anche sulla società controllante (il cui organo amministrativo era composto da ██████████

██████████ e il cui organo di controllo era composto da ██████████ ██████████),

lamentando in particolare: 1) la mancanza di assetti organizzativi adeguati all'emersione dello stato di crisi, in violazione dell'art. 2086 c.c.; 2) il conflitto di interessi derivante dal fatto che le due società erano rette da un organo amministrativo parzialmente coincidente.

Sulla base di ciò, allegati gli indici di squilibrio economico-finanziario che - secondo la ricorrente - comportavano per entrambe le società la necessità di ricorrere ad uno degli strumenti previsti dal codice della crisi e dell'insolvenza, domandava: 1) di ordinare l'ispezione dell'amministrazione di ██████████) e di accertare le gravi irregolarità lamentate, nonché i conseguenti danni patiti dalla società; 2) all'esito dell'ispezione, sussistendone i presupposti, di revocare l'amministratore in carica e nominare un amministratore giudiziario.

Nel procedimento così instaurato, si costituiva ██████████ in persona del curatore speciale nominato ex art. 78 c.p.c., in termini sostanzialmente adesivi alla richiesta di ispezione della ricorrente.

Si costituivano, inoltre, gli amministratori ( [REDACTED] ),  
escludendo la sussistenza di addebiti a loro imputabili, senza tuttavia opporsi alla richiesta  
ispezione, nonché i sindaci [REDACTED]  
[REDACTED] ), rappresentando la loro estraneità rispetto alla gestione della società controllata [REDACTED]  
(priva di collegio sindacale).

Interveniva personalmente il revisore legale [REDACTED] , confermando alcune delle criticità  
riscontrate.

[REDACTED] , pur evocato in giudizio, non si costituiva.

Il Tribunale di Venezia – Sezione specializzata in materia di impresa, con decreto del 28.8.2025,  
ritenuti sussistenti i presupposti di cui all’art. 2409 c.c. nonché gli indici di squilibrio finanziario  
lamentati dal ricorrente (*“Tali elementi, che pure dovranno essere oggetto di compiuto  
accertamento e accurata analisi da parte dell’ispettore, costituiscono evidenti segnali di allarme e  
avvalorano il sospetto che la società non sia dotata degli assetti organizzativi e contabili necessari  
a consentire all’organo amministrativo di rilevare tempestivamente i segnali di crisi, ovvero che  
l’organo amministrativo non abbia tempestivamente tratto le necessarie conseguenze di una  
situazione di pre -crisi in realtà già in atto”*), disponeva la sola ispezione presso [REDACTED] non  
ravvisando la necessità di nominare un amministratore giudiziario prima degli accertamenti  
disposti. In particolare, era conferito all’ispettore nominato l’incarico di *“verificare le irregolarità  
gestorie denunciate e in particolare:*

- *verificare l’adeguatezza degli assetti organizzativi e contabili, riferiti, in particolar modo, alla  
tempestiva rilevazione della crisi anche delle controllate;*
- *accertare se la società si trovi in situazione di pre- crisi o di crisi;*
- *valutare il presupposto del mantenimento della continuità aziendale;*
- *valutare la correttezza delle poste di bilancio (anche della controllata), con particolare  
riferimento alla valutazione della partecipazione in [REDACTED] ed al magazzino di [REDACTED]*

- offrire valutazioni in ordine alla situazione debitoria complessiva, anche per garanzie rilasciate, di ██████████ e sostenibilità finanziaria nei prossimi 12 mesi”.

Con relazione depositata il 28.11.2025, l'ispettore - in sintesi - rappresentava:

1) la sopravvenienza di circostanze di fatto rispetto alla data della nomina (precisamente: il 26.8.2025 era stato nominato l'ispettore; il 29.8.2025 l'assemblea aveva approvato il bilancio relativo all'anno 2024; il 16.9.2025 era stato sostituito l'organo amministrativo e nominato il nuovo amministratore unico, ██████████; il 2.10.2025 il nuovo amministratore aveva comunicato l'avvio di un pignoramento dei conti sociali da parte di un creditore di ██████████ nonché l'imminente apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di ██████████ il 23.10.2025, il Tribunale di Padova aveva aperto la liquidazione giudiziale di ██████████ il 20.11.2025, l'assemblea di ██████████ aveva rilevato la riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale e, conseguentemente, aveva deliberato la messa in liquidazione volontaria della società in ragione della liquidazione giudiziale di ██████████ in passato divenuta la principale fonte di entrate per la controllante, la trasformazione di ██████████ e la presa d'atto delle dimissioni del collegio sindacale);

2) la sussistenza di assetti organizzativi adeguati all'emersione dello stato di crisi, secondo quanto previsto dall'art. 2086 c.c., evidenziando tuttavia quanto segue: *“Quanto alla tempestiva rilevazione della crisi nella controllata, è importante evidenziare come, in relazione a quello che era un possibile squilibrio finanziario della controllata ██████████, il revisore dott. ██████████ in carica nella società ██████████ dal 15.01.2024, in una pec del 31.01.2025 indirizzata agli amministratori evidenziava come lo squilibrio finanziario di ██████████ fosse già stato segnalato del collegio sindacale con pec del 14/07/2022, ribadito nella relazione al bilancio 2023, datata 28 giugno 2024, ed evidenziato anche dal precedente revisore nella relazione al bilancio 2023. Pertanto, considerata l'esistenza di uno squilibrio finanziario della gestione di ██████████ che poteva esser indice di una perdita di valore in atto, delle limitate svalutazioni della partecipazione, anche di importo esiguo, avrebbero potuto essere opportunamente e prudenzialmente effettuate anche negli esercizi precedenti, tenuto conto della*

coincidenza all'epoca degli organi amministrativi e di controllo, Tenuto conto che nel bilancio al 31.12.2024, approvato in data 29 agosto 2025 dalla società ██████████ e depositato presso il Registro delle Imprese, è stata integralmente svalutata la partecipazione posseduta in ██████████, e ciò proprio in considerazione della svalutazione effettuata da quest'ultima sul proprio magazzino, la condotta riconducibile all'(eventuale) inadeguata valutazione della partecipazione risulta ad oggi non più attuale" (p. 24 della relazione);

3) la non configurabilità di uno stato di crisi o di pre-crisi, tenuto conto che: "Dal riscontro contabile risulta che la società, per tutto l'esercizio 2024, ha emesso ed incassato con regolarità i canoni di locazione degli immobili operando in continuità aziendale: l'incasso di tali canoni, considerata la gestione senza costi operativi significativi della società, ha garantito la capacità dell'impresa di far fronte agli obblighi finanziari secondo le scadenze previste. Tale situazione di equilibrio, comprovata documentalmente nell'esercizio 2024, è venuta meno nell'imminenza dell'apertura della procedura di liquidazione giudiziale della controllata ██████████ determinandosi per l'effetto il mancato regolare pagamento dei canoni di locazione degli immobili ██████████ occupati dal magazzino di ██████████" (p. 29 della relazione) e che "considerato che l'interruzione nel regolare pagamento da parte di ██████████ dei canoni di locazione si è verificata solo a partire dal mese di marzo 2025, con conseguente accertamento dello stato di crisi a partire da tale data, risulta difficile individuare in ██████████ una preesistente situazione di crisi anteriore al 2025, alla luce del fatto che ██████████ negli esercizi precedenti ha sempre provveduto ad adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni, ed ██████████ ha di conseguenza incassato regolarmente i propri crediti" (p. 31 della relazione);

4) l'assenza di una prospettiva di continuità aziendale, tenuto conto dell'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della controllata e del conseguente venir meno della principale attività della controllante (la riscossione dei canoni di locazione di immobili di cui la controllata era stata locatrice), come confermato dalla sopravvenuta messa in liquidazione volontaria della controllante;

5) la correttezza di alcune poste in bilancio messe in discussione dalla ricorrente (con riferimento alle partecipazioni nella controllata e al magazzino della controllata), osservando tuttavia: *“analoghe svalutazioni, anche di importo più esiguo, avrebbero potuto essere opportunamente e prudenzialmente effettuate anche negli esercizi precedenti, alla luce della coincidenza degli amministratori di ██████████ e quindi della disponibilità in tempo reale in capo agli stessi delle informazioni in ordine alla situazione economico patrimoniale della società ██████████, svalutazione giustificata dal fatto che in relazione alle prospettive future, non rosee, la partecipazione avrebbe potuto subire una perdita durevole di valore, e ciò a prescindere da quella che era la valutazione del magazzino della partecipata, che verrà successivamente analizzata. Gli amministratori, infatti, adottando un comportamento più prudente, avrebbero potuto analizzare la situazione della controllata con un’ottica più critica, andando oltre la verifica del patrimonio netto, adottando gradualmente e limitate svalutazioni della partecipazione in tempi più celeri”* (p. 37 della relazione);

6) la comprovata competenza professionale nel settore aziendale in capo al nuovo amministratore, e liquidatore, ██████████, idoneo a ricoprire adeguatamente tali funzioni.

Concludeva l’ispettore nel senso che *“[la] programmazione delle attività liquidatorie da svolgere, con l’interruzione di ogni ordinaria attività diversa da quella orientata alla cessazione dell’impresa, farebbero propendere per il venire meno, per carenza di attualità, dei presupposti per l’adozione dei provvedimenti ex art.2409 c.c., in quanto le condotte denunciate non sono più attuali, essendo nel frattempo mutato anche il perimetro valutativo per l’adeguatezza degli assetti organizzativo, contabile ed amministrativo”* (p. 57 della relazione).

Nelle note autorizzate, gli amministratori, il collegio sindacale e ██████████ condividevano le deduzioni dell’ispettore, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere; la ricorrente, invece, contestava le conclusioni della relazione ispettiva, insistendo per la procedibilità del ricorso pur a fronte della messa in liquidazione della società, nonché per la sostituzione del nuovo amministratore con un amministratore di nomina giudiziale (sul presupposto di un asserito

legame fra [REDACTED] e la maggioranza della precedente compagine amministrativa, implicante una potenziale assenza di serenità nell'assumere decisioni sfavorevoli a quella).

Con decreto depositato e comunicato il 13.2.2026, il Tribunale di Venezia – Sezione specializzata in materia di impresa, rigettava il ricorso, condannando il ricorrente alla refusione delle spese di lite liquidate:

*“- in complessivi euro 6.000,00 per compensi professionali, oltre a spese generali, IVA e accessori come per legge, in favore di [REDACTED], in solido tra loro;*

*- - in complessivi euro 6.000,00 per compensi professionali, oltre a spese generali, IVA e accessori come per legge, in favore di [REDACTED] [REDACTED] in solido tra loro;;*

*- in euro 6.000,00 per compensi professionali, oltre a spese generali, IVA e accessori come per legge in favore di [REDACTED] (già [REDACTED]), in persona del curatore speciale”.*

In particolare, il Tribunale, richiamando le conclusioni dell'ispettore – e quindi valorizzando i cambiamenti intervenuti nelle more – riteneva che *“la sostituzione dell'organo amministrativo con il [REDACTED] abbia comportato il venir meno delle irregolarità denunciate dal ricorrente, posto che:*

*- è stato approvato il bilancio al 31.12.2024, operando le dovute svalutazioni della partecipazione in [REDACTED] - è stato deliberato lo scioglimento e la messa in liquidazione della società, che quindi ha cessato l'attività tipica di impresa, non ravvisandosi dunque il permanere della prospettata situazione di interessenza e conflitto tra gli organi amministrativi della controllata e della controllante, vieppiù tenendo conto del fatto che la società controllata è stata sottoposta a liquidazione giudiziale; è quindi del tutto mutato il perimetro ed il contesto di valutazione dell'adeguatezza degli assetti amministrativi e contabili oggetto di censura da parte del ricorrente, che era stato prospettato tenendo conto di una società che operasse in continuità, e che peraltro l'Ispettrice ha ritenuto, con motivazioni del tutto logiche e condivisibili, alle quali ci si riporta, di*

*ritenere adeguati anche nella situazione preesistente; - il dott. ██████ ha iniziato l'attività liquidatoria, ed ha puntualmente relazionato sul punto l'ispettore, che non ha mosso rilievi sul programma di liquidazione.*

*La sostituzione dell'organo amministrativo con un soggetto terzo rispetto ai resistenti, e i provvedimenti assunti dalla società a seguito del decreto del 26.08.2025, dimostrano che l'organo amministrativo ha preso atto del venir meno della continuità aziendale, per lo più derivato dalle sorti della controllata ██████ ed ha assunto le iniziative opportune a contenerne le conseguenze, attraverso la messa in liquidazione e la successiva presentazione di un ricorso ex art. 40 e 44 del D. Lgs. N. 14/2019. Non vi sono ragioni per dubitare circa l'indipendenza e la serenità del dott. ██████ ██████, la cui professionalità è riconosciuta da tutte le parti” (pp. 4-5 del decreto reclamato).*

\*\*\*

██████████ ha proposto reclamo avverso il decreto limitatamente al capo che ha posto integralmente a suo carico le spese di lite, lamentando: 1) la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., nella parte in cui il Tribunale – ai fini della valutazione sulla soccombenza – avrebbe considerato esclusivamente la “seconda parte” del procedimento (quella successiva all'ispezione), senza tenere conto della “prima parte” del procedimento (quella precedente all'ispezione), durante la quale le doglianze erano risultate almeno in parte e comunque *prima facie* fondate (tanto da aver indotto il Tribunale a disporre l'ispezione); 2) la violazione dell'art. 112 c.p.c., per non avere il giudice di prime cure specificato le ragioni che lo avrebbero portato ad escludere una compensazione delle spese di lite, totale o quantomeno parziale.

Ha chiesto, quindi, la revoca del capo reclamato e la compensazione totale (in via principale) o almeno parziale (in via subordinata) delle spese di lite del procedimento.

Costituendosi, ██████████ in liquidazione gli ex amministratori (██████████ ██████████) - con atti e difese distinte, ma nella sostanza analoghe - hanno chiesto il rigetto del reclamo, sul presupposto della totale soccombenza della reclamante, anche tenuto conto del fatto che, pur a fronte della relazione ispettiva, essa aveva insistito per la sostituzione

dell'amministratore. Inoltre, ██████████ in liquidazione ha chiesto la condanna della reclamante ai sensi dell'art. 96 comma 3 e comma 4 c.p.c. (per essere il reclamo manifestamente infondato), mentre gli amministratori hanno chiesto la condanna della reclamante ai sensi dell'art. 96 comma 1 c.p.c.

Allo stesso modo, costituendosi, gli ex sindaci ( ██████████ ██████████ ) hanno concluso per il rigetto del reclamo, rappresentando – quanto alla loro specifica posizione e al loro ruolo nell'organismo di controllo – l'insussistenza di inadempimenti, come riscontrato dalla relazione ispettiva.

██████████, pur correttamente evocati in giudizio, non si sono costituiti.

Nel termine del 26.3.2026 assegnato ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza, il reclamante ha insistito per l'accoglimento del reclamo e per il rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c. proposta nei propri confronti e le altre parti si sono riportate ai rispettivi atti.

\*\*\*\*\*

Il reclamo è parzialmente fondato e dev'essere accolto quanto alle conclusioni espresse in via subordinata.

Va premesso che, sebbene il procedimento di cui all'art. 2409 c.c. sia formalmente inquadrato nell'ambito della c.d. giurisdizione volontaria, ciò non osta alla pronuncia relativa alla liquidazione delle spese di lite – da distinguere rispetto alle spese di ispezione, che restano in ogni caso a carico del ricorrente, comunque estranee al presente reclamo - secondo il principio di soccombenza di cui agli artt. 91 ss c.p.c. (in questo senso v., ad esempio, Cass. 30052/2019), tenuto conto della possibile configurabilità di un contrasto “sostanziale” fra le posizioni in gioco e della sussistenza di possibili controinteressati rispetto al provvedimento richiesto all'autorità giudiziaria (come accaduto nel caso di specie).

Ciò posto, con l'istanza ex art. 2409 c.c. il ricorrente ha indirizzato al Tribunale una duplice richiesta: 1) quella di ispezione; 2) quella di adozione dei provvedimenti conseguenti, fra cui la sostituzione dell'organo amministrativo.

Si tratta di domande fisiologicamente autonome e separate. Il provvedimento che dispone l'eventuale rimozione dell'amministratore può - e non "deve" - essere preso dal Tribunale (anche d'ufficio, posto che la norma non richiede un'istanza espressa in tal senso) nel caso di emersione di gravi irregolarità, a dimostrazione del fatto che tale determinazione non costituisce necessaria conseguenza della domanda (né dell'esecuzione) dell'ispezione; in questa prospettiva, non può ritenersi che la vera e sostanziale domanda del ricorrente sia solo quella di revoca dell'amministratore, rimanendo quella di ispezione meramente strumentale, poiché - in astratto - la richiesta potrebbe anche essere solo d'ispezione al fine di far emergere gravi anomalie (come del resto confermato, nella fattispecie in esame, dalla formulazione testuale delle conclusioni rassegnate dalla ricorrente, nella parte in cui ha essa chiesto la nomina di un amministratore giudiziario "sussistendone i presupposti", secondo un'ipotesi oggetto della richiesta verifica).

Applicando il principio di soccombenza, quale espressione dei principi di causalità e responsabilità, la ricorrente era pertanto risultata solo parzialmente soccombente, per le ragioni di seguito esposte. La reclamante aveva come richiesto ottenuto l'ispezione. La relativa iniziativa è apparsa ragionevole e corretta espressione delle prerogative del socio di minoranza, tenuto conto degli indici di squilibrio economico-finanziario che, *prima facie* e nel contesto dell'assetto societario vigente al momento di proposizione del ricorso, hanno correttamente orientato, prima, la socia ad adire l'autorità giudiziaria e, poi, l'autorità giudiziaria a disporre l'ispezione: diversamente, subordinando la ragionevolezza dell'istanza ex art. 2409 c.c. ad accertamenti di irregolarità definitivi (anziché a fondati sospetti di condotte pregiudizievoli), si priverebbe il socio del potere in senso lato "di controllo", in funzione preventiva e cautelare, riconosciutogli dallo stesso art. 2409 c.c.

La relazione ispettiva, pur concludendo per una sostanziale e complessiva assenza di criticità nell'assetto societario al momento della redazione dell'elaborato, ha fatto significativo riferimento al mutato contesto organizzativo (di amministrazione e di controllo) ed alla nuova prospettiva liquidatoria essendo venuta meno la continuità aziendale), come riconosciuto in termini inequivoci

anche dal Tribunale (*“Il Tribunale ritiene che la sostituzione dell’organo amministrativo con il dott. ██████ abbia comportato il venir meno delle irregolarità denunciate dal ricorrente”*).

Ciò vale con riferimento a tutti i resistenti (la società ed i membri dell’organo amministrativo e di controllo), non essendo possibile scindere le posizioni in ragione dell’unicità delle valutazioni espresse dall’ispettore.

Vero è che poi la denuncia d’irregolarità gestionali ha perso il requisito dell’attualità nelle more del procedimento (per i fatti sopravvenuti compendiate *ut supra*) e che la ricorrente, anziché prenderne atto, ha infondatamente insistito per la nomina di un amministratore giudiziario, con esito finale di rigetto del ricorso.

La reclamante ha infatti reiterato pur all’esito della relazione ispettiva, la sua ulteriore domanda sostenendo l’inidoneità del nuovo amministratore, ██████, a ricoprire il ruolo.

Tale seconda domanda è stata - condivisibilmente - rigettata dal Tribunale, sul presupposto: *“Non vi sono ragioni per dubitare circa l’indipendenza e la serenità del dott. ██████, la cui professionalità è riconosciuta da tutte le parti. Nelle note del 30.12.2025, il ricorrente, nel prospettare, in modo generico e del tutto ipotetico, che il sol fatto che il dott. ██████ sia stato designato dalla maggioranza potrebbe inficiare la sua indipendenza, non ha individuato alcuno specifico atto concreto, tale da costituire una grave irregolarità gestoria, ed ha paventato, solo in via via meramente eventuale, il configurarsi di una sorta conflitto di interessi tra le parti, che tuttavia non risulta né concreto né, tantomeno, attuale. All’udienza del 15.01.2026, parte ricorrente ha integrato le proprie valutazioni, soggiungendo che il dott. ██████ non avrebbe “assunto alcuna misura cautelare a fronte della perdita della garanzia patrimoniale e inoltre il ricorso ex art. 40 del Codice della crisi di impresa è stato depositato solo dopo la relazione ispettiva, senza il sopravvenire di nuove circostanze.” (cfr. verbale di udienza). Il Tribunale non condivide tale impostazione: ed invero, il dott. ██████ nominato in data 16.09.2025, si è tempestivamente attivato al fine di esaminare la situazione societaria, come dimostra il fatto che, poco dopo la nomina, ha puntualmente relazionato l’assemblea circa le azioni intraprese dal creditore ██████*

*ed ha altresì intrapreso le iniziative ritenute opportune al fine di valutare la possibilità di addivenire ad un accordo (come risulta dalla relazione della dott.ssa ██████ poco dopo l'apertura della liquidazione giudiziale di ██████ ha accertato il verificarsi di una causa di scioglimento; il liquidatore ha poi depositato il ricorso ex art. 40 del Codice della Crisi in tempi del tutto congrui, tenuto conto dell'evolversi dei fatti, dei tempi necessari a prendere piena cognizione della situazione societaria ed altresì dell'opportunità di valutare la percorribilità di una soluzione transattiva con il creditore pignorante, dovendosi considerare anche i tempi tecnici necessari conferire un incarico professionale al fine di predisporre e confezionare il ricorso. Le considerazioni che precedono conducono a ritenere che il liquidatore stia svolgendo il proprio incarico diligentemente e stia operando in modo terzo ed imparziale, nell'interesse della società, non ravvisandosi pertanto alcun profilo di irregolarità a suo carico, dovendosi ritenere cessate, per tutte le ragioni sin qui esposte, le presunte irregolarità denunciate" (pag. 5 del decreto reclamato).*

In relazione alla domanda di sostituzione dell'amministratore si è formata dunque piena soccombenza della ricorrente che, pur a fronte delle conclusioni rassegnate sul punto dall'ispettore (nel senso della piena capacità tecnica e professionale di L. ██████ anche in considerazione delle iniziative già intraprese immediatamente dopo la propria nomina), ha insistito nel chiederne la rimozione.

Ritiene in conclusione la Corte che il decreto reclamato meriti parziale riforma quanto al capo alle spese di lite, che devono essere poste a carico della ricorrente nella misura di metà (come liquidate in dispositivo dal Tribunale senza che vi sia impugnazione sulla liquidazione e comunque tenuto conto che la controversia ha valore indeterminabile a complessità media, secondo l'importi calcolati in base ai parametri di cui al d.m. n. 55/14 come aggiornato con d.m. n. 147/22 in misura prossima al medio per ogni fase diversa da quella decisionale, per la quale ultima l'esiguità dell'attività svolta rende congrua la liquidazione in misura pari al minimo di tabella) e compensate per la rimanente metà.

La parziale fondatezza del reclamo comporta il rigetto delle domande ex art. 96 c.p.c. formulate nei confronti della reclamante, essendone evidentemente esclusa la natura temeraria.

La soccombenza reciproca giustifica infine la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite relative alla presente fase di reclamo.

P.Q.M.

1) accoglie il reclamo e, per l'effetto, in parziale riforma del decreto del Tribunale di Venezia – Sezione specializzata in materia di impresa pubblicato il 13.2.2026, dichiarate compensate tra le parti le spese di lite del primo grado di giudizio per la metà, condanna [REDACTED] alla rifusione:

- in favore di [REDACTED], in solido, della rimanente quota della metà delle spese di lite che liquida (già ridotte) in € 3.000,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario 15% per spese generali, iva e cpa se ed in quanto dovute per legge;

- in favore di [REDACTED], in solido, della rimanente quota della metà delle spese di lite che liquida (già ridotte) in € 3.000,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario 15% per spese generali, iva e cpa se ed in quanto dovute per legge;

- in favore di [REDACTED]. della rimanente quota della metà delle spese di lite che liquida (già ridotte) in € 3.000,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario 15% per spese generali, iva e cpa se ed in quanto dovute per legge;

2) rigetta le domande ex art. 96 c.p.c.;

3) compensa integralmente fra le parti le spese di lite del presente procedimento di reclamo.

Venezia, così deciso nella Camera di Consiglio del 26 marzo 2026.

IL PRESIDENTE

Guido Santoro